Dott. Geol. VINICIO LORENZONI

Eurogeologist nr. 1389
Surveyor stone expert Italian Chamber of Commerce Lucca Nr. 400
Independent natural stone quality inspector
geology and engineering for marble and granite quarry
Via Piave,285
55047 Seravezza (LU)

Seravezza , 25 agosto 2022

Spett.le

Parco Regionale delle alpi Apuane
Pec : parcoapuane@pec.it

c.c
Faeto escavazione srl
faetoescavazione@pnpec.it

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003649 del 29-08-2022 in arrivo Cat.3 Cla. 2

Oggetto: cava Borella. Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza art.10 bis legge n.241/1990 – relazione tecnica

La presente relazione viene redatta per controdedurre i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di proroga della PCA nr. 10 /2015, presentata dalla società entro i termini di validità della stessa, del progetto autorizzato.

Si fa presente che il progetto di cui viene richiesta la proroga ha ottenuto l'Autorizzazione paesaggistica n.14 del 06.06.2017, con validità sino a giugno 2023 e che inoltre l'area estrattiva fa parte di un'"Area contigua di cava", ossia un perimetro esterno al Parco delle Alpi Apuane e quindi non oggetto del vincolo di cui alla lettera g) del Codice dei Beni paesaggistici, come chiaramente definito dalla sentenza del Consiglio di Stato , sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 20 agosto 2021, n. 5964, che ha chiaramente espresso che "*le 'Aree Contigue di Cava' non sono funditus parte del Parco stesso, pur se geograficamente collocate entro il relativo perimetro*" e indica le finalità dell'istituzione dell'Area naturale protetta regionale dove "*la tutela dei valori naturalistici non è un valore finale ed assoluto, bensì funzione di un obiettivo ulteriore ('il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali'), ma, oltretutto, essa deve armonizzarsi con il concorrente profilo della 'realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema'*. "Nella comunicazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane, prot. 0003552 del 19.08.2022 viene comunicato il diniego al rilascio della proroga con motivazioni contenute nel verbale di conferenza dei servizi del 12 agosto 2022, espresse dal Parco delle Alpi Apuane, Soprintendenza e Settore Genio Civile Toscana Nord Ovest, che verranno analizzate nel dettaglio. In primo luogo si sottolinea l'assenza della funzione che il Parco dovrebbe assolvere, ossia di armonizzare un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema, negando ipso facto la prosecuzione di un'attività economicamente importante per la comunità di Vagli e di sicuro impatto negativo sulla economia locale e fonte di danno per l'azienda che oggi esercita l'attività estrattiva e più in generale per la comunità di Vagli, con l'interruzione del pagamento del contributo istruttorio e della concessione estrattiva.

a) Motivazioni espresse dal Parco Regionale delle Alpi Apuane:

- Le criticità rappresentate dagli abusi commessi nella presente cava, indipendentemente dal soggetto che li ha compiuti, hanno fortemente compromesso la compatibilità ambientale della sua coltivazione;
- Il proponente in merito agli abusi commessi nella cava non ha proposto alcun intervento di ripristino ambientale e paesaggistico, limitandosi a contestare l'esecuzione o rinviando le responsabilità al precedente gestore.

In primo luogo analizziamo le attività abusive e difformi:

1. Taglio dell'alto morfologico posto a sinistra dell'anfiteatro poi oggetto di provvedimenti sanzionatori della Soprintendenza;
2. Sbasso di 2,25 metri, nell'area interessata dalla vasca di raccolta delle acque, già oggetto di precedenti difformità e per questo vincolata a non essere scavata dalla quota di 1187 metri s.l.m. alla quota attuale di 1184,75 metri s.l.m.
3. Intercettazione di una cavità carsica durante le attività di coltivazione della galleria, di cui non è stata effettuata la dovuta comunicazione al Parco e alle altre amministrazioni competenti;
4. Realizzazione di un taglio della vegetazione presente nell'alto morfologico corrispondente a circa 1700/2000 mq che ha interessato un bosco ad alto fusto ed è avvenuta senza alcuna autorizzazione;

- Punto 1:

il Parco ribadisce il taglio morfologico a sinistra dell'anfiteatro pur conoscendo che questo in primo luogo non riguarda la richiesta di proroga della PCA, e che è già stato valutato in sede della conferenza di servizi relativa alla PCA n.10 del 09.03.2015 per la quale si chiede la proroga, e chiaramente indicata nella tavola 8 septies, in cui la Soprintendenza ha rilasciato parere favorevole al progetto presentato che escludeva questa area dalla coltivazione. Quini non ha alcuna rilevanza evidenziare questa difformità, anzi non è corretto sottolineare questo aspetto, relativamente alla richiesta di proroga della PCA nr.10 in quanto quest'area era comunque esclusa e di cui non viene richiesta alcuna variazione.
Nella PCA n.10 si legge infatti

- per le aree oggetto di difformità per le quali non è stata rilasciata la compatibilità paesaggistica tra cui l'area dell'alto morfologico viene interdetta ogni coltivazione e proseguiranno le procedure sanzionatorie;
- il Parco a emesso il verbale n°1/11 del 16 febbraio 2011 nei confronti della società Borelle escavazione srl per il taglio di roccia abusivo di questo settore.

- Punto 2:

lo sbasso di 2,25 m nell'area interessata dalla vasca è stato eseguito dalla società Borella escavazione S.r.l. e non dalla Faeto escavazione S.r.l. ,che richiede la proroga della PCA, ciò non solo è evidente nella documentazione trasmessa alla Soprintendenza per la richiesta di sanatoria delle difformità commesse dal precedente concessionario, Borelle escavazione S.r.l., ma anche dalle foto nel *Rapporto istruttorio* del 2017 redatto dalla Regione Toscana nel 2017 e trasmesso in copia anche al Parco Regionale delle Alpi Apuane il 30.12.2017, si vedano foto3,4, ed 11 , in cui si evidenzia la presenza della vasca d'acqua e l'assenza del setto di 2,25 indicato. Questa difformità ed abuso non rientra nella richiesta di proroga della PCA nr. 10. Nella tavola 7 rev.01 allegata alla richiesta di proroga si evidenzia chiaramente tutta l'area interessata da tagli in roccia abusivi, che comunque non rientravano nell'area autorizzata dalla PCA nr.10. Infatti nella tavola 7c viene riportato il perimetro autorizzato con tratto azzurro che non comprende l'area citata.

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003649 del 29-08-2022 in arrivo Cat.3 Cla. 2

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni
P.IVA 02116530466
C.fis. LRNVNC59M04I942P
Italian Geologist register (Tuscany) nr 1534 - Euro geologist nr. 1389
Surveyor stone expert: Chamber of Commerce Lucca Province nr.400
E.MAIL: vinicio.lorenzoni@alice.it
Tel: +39 340 8102753
IBAN IT83 O087 2670 2400 0000 0234 330

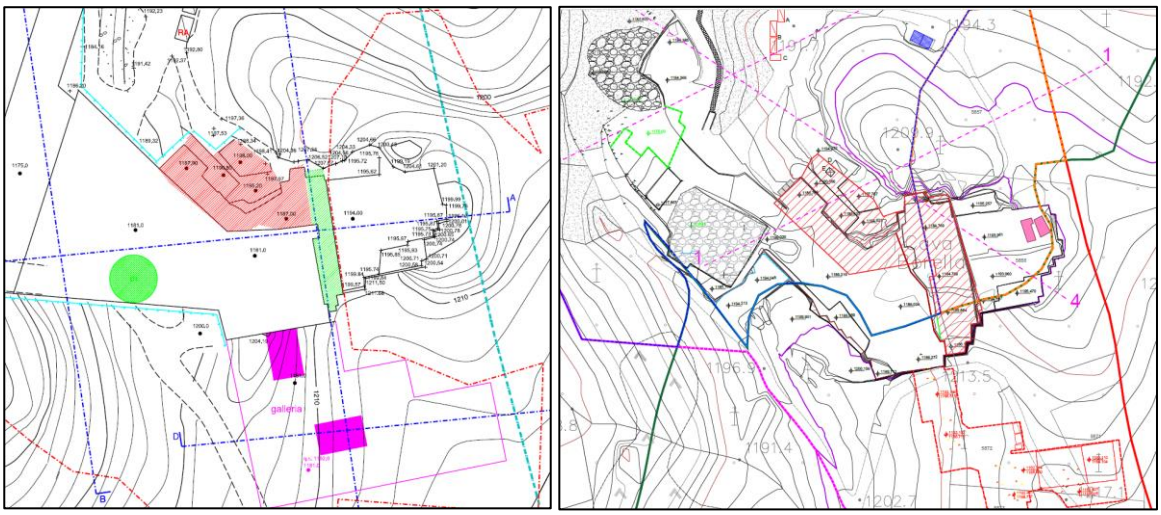

Fig. 1 confronto tra tav.8 septeis e tavola 7 rev01 marzo 2022 in cui si evidenzia tutta l'area in dofformita incluso ilo sbasso di 2,25 m

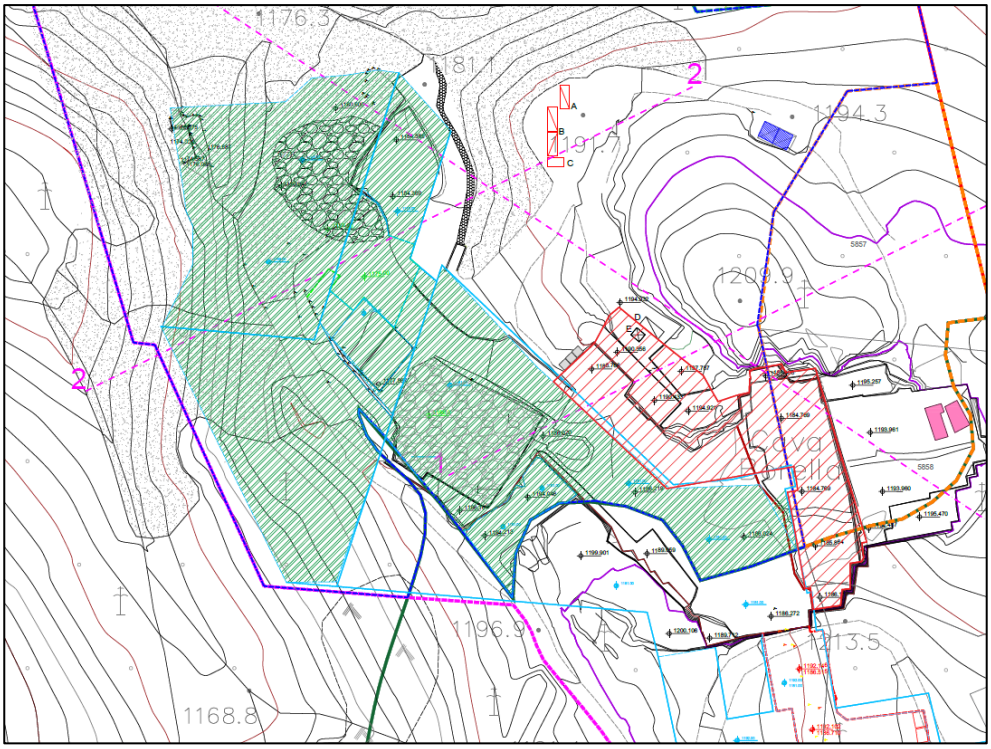

Fig.2 estratto da Tav.7c con evidenziata l'area di difformità retino rosso, il perimetro autorizzato dalla PCA n.10 del 2015, tratto ciano e l'area con richiesta di rilascio della proroga della pCA non oggetto di alcuna difformità ne ricadente in ZPS.

Si evidenzia che lo sbasso di 2,25 m è stato rilevato dal Parco delle Alpi Apuane a seguito della presentazione della richiesta di rilascio di PAUR e PCA, presentato dalla società nel novembre 2020 a cui il Parco Regionale ha espresso Diniego con atto n. 8 del 2 luglio 2021. L'Ente Parco a conoscenza di questa difformità, sulla base dello stato attuale presentato dalla società avrebbe dovuto applicare la Direttiva del Consiglio n.12 "regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino". Anche se sull'area in oggetto non vi erano attività di coltivazione essendo tutta l'area di difformità della zona ex-teatro era stato costruito un muretto per delimitarla, come verificato anche in successivi sopralluoghi dell'ente stesso. L'area oggetto dello sbasso di 2,25 m non è, ne può esserlo oggetto della domanda di proroga della PCA, in quanto non inclusa nel progetto autorizzato dalla stessa, richiamare quindi questa difformità non ha alcuna attinenza con la richiesta

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003649 del 29-08-2022 in arrivo Cat.3 Cla. 2

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni
P.IVA 02116530466
C.fis. LRNVNC59M04I942P
Italian Geologist register (Tuscany) nr 1534 - Euro geologist nr. 1389
Surveyor stone expert: Chamber of Commerce Lucca Province nr.400
E.MAIL: vinicio.lorenzoni@alice.it
Tel: +39 340 8102753
IBAN IT83 O087 2670 2400 0000 0234 330

formulata dalla società, trattandosi di proroga di autorizzazione e quindi che comporta che non vi siano variazioni rispetto al progetto autorizzato.

- Punto 3:

Premesso che la cavità carsica si trova all'interno di un'area dei Siti Natura 2000, Zona di Protezione Speciale (ZPS), per le quali il Parco Regionale vieta, nell'interpretazione della legge, l'attività di coltivazione anche in sotterraneo e che quindi quest'area in modo non sarebbe consentita l'attività. In queste aree il Parco, per altre cave il Parco ha emesso dei provvedimenti di sostanziale modifica della PCA con le seguenti motivazioni:

"*nelle gallerie ricadenti all'interno della Zona di Protezione Speciale "Praterie primarie e secondarie delle Apuane", come individuate nella planimetria trasmessa dal proponete, acquisita al Parco in data 22.12.2021, protocollo n. 5093, il cui stralcio è allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, non è consentita alcuna attività di escavazione, come previsto dai divieti del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".*

Conseguentemente richiamare l'intercettazione della cavità carsica per negare la proroga della PCA non è solo errato e fuorviante, quanto piuttosto adottato come misura punitiva nei confronti dell'azienda, in quanto in quest'area non è comunque consentito dal Parco effettuare attività estrattive. Nel merito della suddetta cavità è da evidenziare che a seguito del sopralluogo effettuato dal Parco con la Federazione Speleologica Toscana un sopralluogo nel 2021, di cui non è pervenuta alcuna trasmissione, non è stato emesso alcun provvedimento. La cavità carsica è una spaccatura riempita da terriccio portato all'interno della stessa dalle acque dilavanti il terreno superficiale fino al completo colmamento della stessa. Non ha alcuna continuità sul pavimento, e pertanto non possiede alcuna valenza esplorativa né di continuità sia laterale che verticale. Questa cavità emersa nel corso di un avanzamento è stata dall'azienda coperta con blocchi di marmo per evitare il franamento della terra sui piazzali di lavoro e l'azienda ed il geologo Gattiglio, Direttore Responsabile, ha annotato sul registro di cantiere il suo ritrovamento, ma non ha ritenuto necessario comunicarlo agli enti in quanto ritenuta di nessuna importanza speleologica. Nelle prescrizioni della PCA viene infatti riportato" qualora *venissero intercettate cavita e/o fratturazioni di un certo rilievo il proponente dovrà sospendere immediatamente i lavori e darne comunicazione agli enti in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente…"* . Risulta evidente che il geologo ha ritenuto la cavità *irrilevante*, le attività di scavo sono state sospese e la stessa coperta da blocchi di marmo, inoltre se fosse stata rilevante e speleologicamente significativa perché a seguito del sopralluogo il Parco non ha emesso alcun provvedimento? Si deve suppone che la cavità sia stata valutata non rilevante, altrimenti il Parco avrebbe trasmesso un provvedimento al riguardo. La suddetta cavità veniva individuata nel sopralluogo di ARPA e Carabinieri Forestale n.20200728-01246 del 28.07.2020, in quanto veniva ".. rilevata al presenza di una chiusura con blocchi di un'area precedentemente oggetto di attività estrattiva. Sulla superfice della galleria era presente uno strato di fango…", pertanto veniva chiesto all'azienda ".. foto della chiusura per motivi di sicurezza prima del posizionamento dei blocchi.".

La società trasmetteva ai richiedenti ampia documentazione fotografica circa la parete retrostante la chiusura con blocchi, da cui era evidente la presenza di una parete carsica. Arpat e Carabinieri Foreste non emettevano per questa alcun provvedimento. Successivamente il Parco ha chiesto con lett. Prot.0001749 del07.05.2021 di rimuovere la parete di blocchi a cui seguiva mia risposta con lettera del 01.06.2021 in cui si trasmettevano le foto inoltrate in precedenza ad ARPAT. Il sopralluogo del Parco con FST è avvenuto nel 2021 dopo la rimozione della parete di blocchi, comunicata al Parco dalla società in data 18 maggio 2021.

- Punto 4:

Il taglio boschivo abusivo, commesso da ignoti e denunciato al Comando dei Carabinieri di Camporgiano dall'Amministratore della società, in data 4 maggio 2020 è avvenuto nel periodo della pandemia Covid 19 e l'azienda lo ha rilevato alla ripresa delle attività, come riportato nel verbale di denuncia, di cui si allega copia. Questo taglio riguarda una porzione di terreno che non fa parte dell'area autorizzata dalla PCA nr.10 di cui si chiede la proroga.

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003649 del 29-08-2022 in arrivo Cat.3 Cla. 2

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni
P.IVA 02116530466
C.fis. LRNVNC59M04I942P
Italian Geologist register (Tuscany) nr 1534 - Euro geologist nr. 1389
Surveyor stone expert: Chamber of Commerce Lucca Province nr.400
E.MAIL: vinicio.lorenzoni@alice.it
Tel: +39 340 8102753
IBAN IT83 O087 2670 2400 0000 0234 330

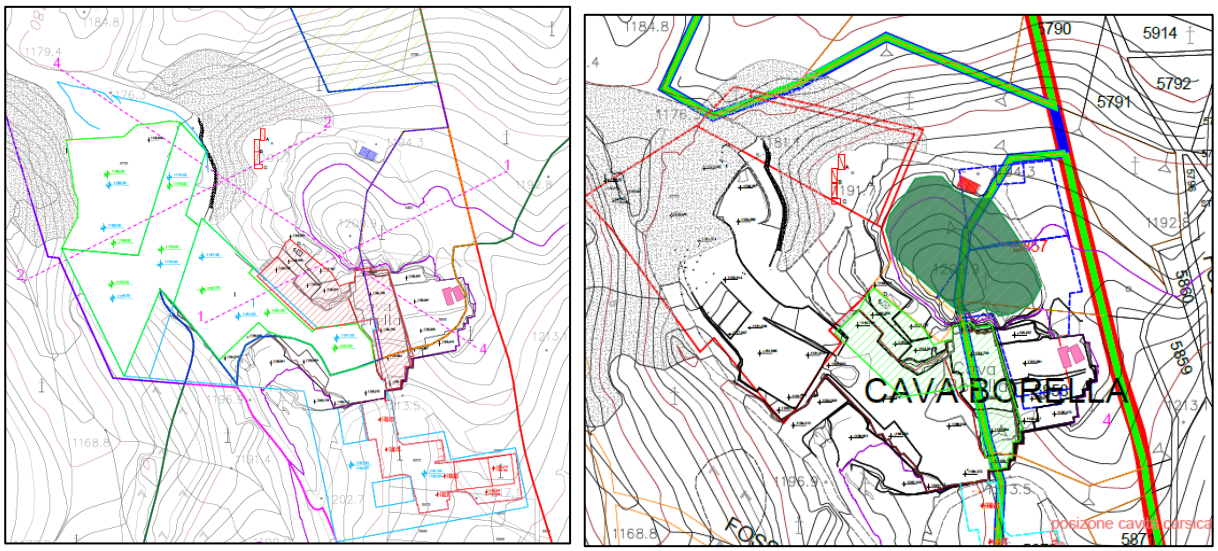

Fig.3 confronto tra area autorizzata a sinistra, perimetro ciano, e area di difformità per taglio abusivo, in verde scuro

Dalla figura precedente è evidente che l'area di difformità sia completamente esterna a quella di cui si chiede la proroga. L'affermazione del Parco è quindi fuorviante e fuori luogo, in quanto la società non ha chiesto di proseguire le attività su area gravata da difformità, peraltro esclusa della PCA, quanto di proseguire su aree non difformi. Voler richiamare tale difformità per negare il rilascio della proroga della PCA su terreni esterni a quelli autorizzati non ha alcuna razionalità se non quella di rafforzare strumentalmente la motivazione del diniego. La società non ha richiesto di scavare nell'area di difformità essendo questa esterna al perimetro consentito dalla PCA n.10 del 2015.

b) Motivazioni espresse dalla soprintendenza

Si premette che il progetto per il quale è stata richiesta la proroga dispone di autorizzazione paesaggistica n. 14 del 06.06.2017 con validità cinque anni più uno e pertanto con scadenza al 06.06.2023. La Soprintendenza si deve pertanto esprimere, ai sensi del PIT/PPR, sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento oggetto di richiesta di proroga fermo restando che questo, non potendo differire da quello autorizzato non richiederebbe ulteriori pareri.

La Soprintendenza ritiene di non potere esprimere un parere favorevole in quanto :

"*.. ad oggi non si è a conoscenza concreta della eventuale decadenza o meno, della concessione/ autorizzazione a seguito dei molteplici lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, questa Soprintendenza, viste quindi le molteplici criticità paesaggistiche, ritiene non risulti possibile giungere a una valutazione favorevole della proroga stessa sino a completa chiarezza della richiesta in oggetto*".

Nel testo della stessa non è esplicitata quale sia la "*richiesta in oggetto*", se questa sottintende la decadenza della autorizzazione la risposta è contenuta nel rilascio della proroga della autorizzazione rilasciata dal Comune di Vagli Sotto ed inoltrata anche alla Soprintendenza in data 8 agosto 2022. La decadenza o meno della concessione/autorizzazione è un atto che deve essere emesso dal Comune è altresì evidente che se questo ha emesso la proroga della autorizzazione nr.30/51 del 2015 ritiene che non sussistano gli estremi per il ritiro della Concessione/autorizzazione. E' quindi evidenza concreta l'assenza della "*eventuale decadenza o meno, della concessione/autorizzazione..*", pertanto questo Ente non può evocare come motivo di diniego o meglio

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni
P.IVA 02116530466
C.fis. LRNVNC59M04I942P
Italian Geologist register (Tuscany) nr 1534 - Euro geologist nr. 1389
Surveyor stone expert: Chamber of Commerce Lucca Province nr.400
E.MAIL: vinicio.lorenzoni@alice.it
Tel: +39 340 8102753
IBAN IT83 O087 2670 2400 0000 0234 330

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003649 del 29-08-2022 in arrivo Cat.3 Cla. 2

di impossibilità di "…*giungere a una valutazione favorevole della proroga stessa*…", la non conoscenza concreta della eventuale decadenza delle autorizzazioni, quando questa è invece stata prorogata e comunicata all'Ente da parte dell'Autorità amministrativa competente di tale atto. In altre parole la Soprintendenza, senza dirlo, nega la legittimità dell'atto emesso dal Comune. Relativamente alle molteplici difformità paesaggistiche, nelle precedenti note è stato dimostrato che nessuna di esse afferisca all'area di coltivazione di cui è stata richiesta la proroga della PCA. Così come ribadito dal Parco si riportano le difformità presenti nell'area che tuttavia non riguardano l'area di cui si richiede la proroga.

Relativamente alle molteplici difformità paesaggistiche si riporta quanto segue:

- difformità di cui la di cui al Punto 1 del Parco:

questa area in difformità era già stata valutata dalla Soprintendenza che ha espresso parere favorevole al rilascio della PCA nr.10 del 2015. L'area in oggetto era ben rappresentata nella Tavola 8 septeis, parte integrante della suddetta autorizzazione e nel verbale della CdS della stessa si legge: *"Considerato che le criticità di cui sopra sono state risolte come segue:*

- ✓ *per le aree oggetto di difformità per le quali non è stata rilasciata la compatibilità paesaggistica tra cui l'area dell'alto morfologico viene interdetta ogni coltivazione e proseguiranno le procedure sanzionatorie;*
- ✓ *il progetto presentato nel gennaio 2015, sostanzialmente modificato rispetto a quello presentato nel maggio del 2013, risulta compatibile con le norme del piano paesaggistico della regione Toscana;"*

Poiché la richiesta di proroga si riferisce al progetto autorizzato con PCA nr. 10 non ha alcuna logica affermare oggi che questo non può essere oggetto di una valutazione favorevole, quando questa è già stata espressa nel 2015.

- difformità di cui di cui al Punto 2 del Parco

La difformità dello sbasso di 2,25 m nel settore est del sito non interessa aree oggetto della richiesta di proroga, sebbene questo costituisca un abuso paesaggistico, non può essere ritenuto motivo di non assentire alla proroga di un progetto che non riguarda l'area oggetto di abuso.

- difformità paesaggistica di cui al punto 3 del Parco.

Questa difformità riguarderebbe la non segnalazione di una cavità carsica, che oggetto di una verifica da parte del Parco e FST non si è concretizzata con un provvedimento né sanzionatorio ne di messa in pristino, pertanto la difformità riguarderebbe la mancata segnalazione della stessa alle autorità competenti.

- difformità paesaggistica per taglio abusivo del bosco

Indipendentemente da chi ha commesso il fatto, particolare non banale, il taglio boschivo rappresenta una difformità paesaggistica. Tuttavia vale lo stesso discorso per il punto 2 precedente, ossia la difformità riguarda terreni che non sono oggetto della richiesta di proroga della PCA.

Le motivazioni della Soprintendenza sono in sostanza riferite a difformità presenti in aree non comprese nei terreni di cui è stata richiesta la proroga perché non compresi in quelli oggetto della PCA nr.10 , punti 1,2 e 4 richiamati dalla conferenza o presenti in area, ZPS, di cui il Parco avrebbe comunque negato il rilascio di una PCA, che anzi questo per equità, con altre aziende avrebbe dovuto escludere rettificando la PCA n.10/2015.

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003649 del 29-08-2022 in arrivo Cat.3 Cla. 2

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni
P.IVA 02116530466
C.fis. LRNVNC59M04I942P
Italian Geologist register (Tuscany) nr 1534 - Euro geologist nr. 1389
Surveyor stone expert: Chamber of Commerce Lucca Province nr.400
E.MAIL: vinicio.lorenzoni@alice.it
Tel: +39 340 8102753
IBAN IT83 O087 2670 2400 0000 0234 330

La Soprintendenza, trattandosi dello stesso progetto autorizzato dalla PCA n.10/2015, esprime quindi illogicamente e senza effettive motivazioni, per lo stesso intervento un parere difforme a quello espresso nel 2015, malgrado lo scrivente abbai comunicato

Si precisa inoltre che lo scrivente ha trasmesso al Parco Regionale delle Alpi Apuane il 13 giugno 2022 una dichiarazione, che si allega, in cui si sottolinea che la richiesta di proroga non riguarda aree oggetto delle difformità richiamate nel verbale della Cds del 19.08.2022

c) Motivazioni espresse dal Settore Genio Civile Toscana Nord Ovest della Regione Toscana.

Questo ente non esprime un parere negativo o non favorevole, nella nota allegata al verbale conclude

" alla data della presente nota risultano non pervenute a questo Settore domande di concessione inerenti le aree di cui sopra". Quindi non viene espresso un parere negativo quanto la necessita di regolarizzare la richiesta di concessione per attraversamento di aree demaniali. Quini non è un motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza quanto di perfezionamento della stessa. Per la definizione delle aree demaniali è stata redatta la tav.19 Aree Demaniali, rev.01, Marzo 2022, in cui viene evidenziata l'area in concessione all'azienda, perimetro verde e le aree demaniali, perimetro azzurro. Dall'analisi di tale tavola risulta che le aree demaniali insistono su terreni che non sono in disponibilità alla società Faeto escavazione srl, in quanto interessano la strada di accesso al cantiere che appartiene al Comune di Vagli Sotto e che non rientra nella disponibilità della società Faeto né di quella che ha in concessione i terreni sull'altro lato della suddetta viabilità. I terreni demaniali insistono quindi sulla viabilità di proprietà del Comune di Vagli Sotto conseguentemente la società Borella non è tenuta a chiederne al concessione. Queste motivazioni sono state espresse nelle "Integrazioni a seguito della c.d.s. del 1° marzo 2022", relativa al Progetto della Cava Borella per il quale è stato chiesto il PAUR, ed evidentemente il Settore Genio Civile non ne ha tenuto conto.

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003649 del 29-08-2022 in arrivo Cat.3 Cla. 2

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni
P.IVA 02116530466
C.fis. LRNVNC59M04I942P
Italian Geologist register (Tuscany) nr 1534 - Euro geologist nr. 1389
Surveyor stone expert: Chamber of Commerce Lucca Province nr.400
E.MAIL: vinicio.lorenzoni@alice.it
Tel: +39 340 8102753
IBAN IT83 O087 2670 2400 0000 0234 330

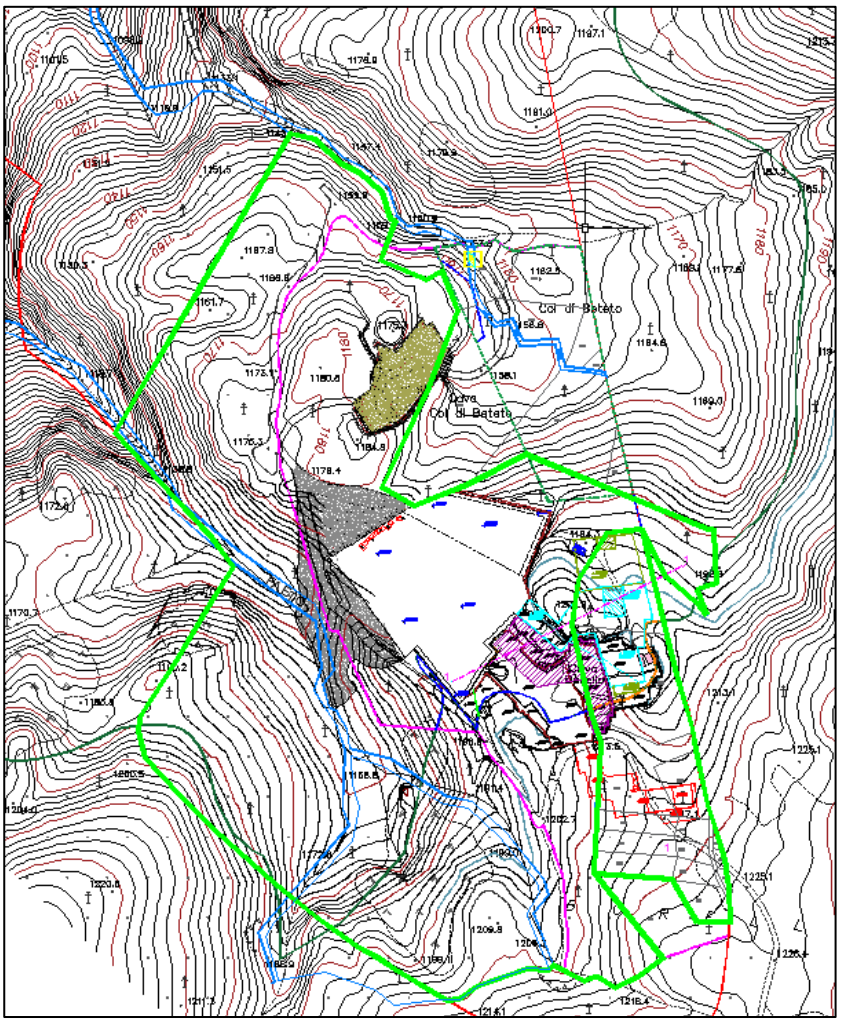

Fig.4 estratto da tav.19 con evidenziata l'area in concessione, in verde e le aree demaniali in azzurro

La società comunque procederà immediatamente alla richiesta di concessione delle suddette aree demaniali, pur ravvisando che queste non sarebbero dovute, sarà pertanto L'ente competente a derime la questione sulla opportunità o meno di disporre di concessione per le suddette aree.

Nel verbale della CdS del 19.08.2022 il Parco rileva inoltre:

- ✓ le criticità rappresentate dagli abusi commessi nella presente cava, indipendentemente dal soggetto che li ha compiuti, hanno fortemente compromesso la compatibilità ambientale della sua coltivazione;
- ✓ il proponente in merito agli abusi commessi nella cava, non ha proposto alcun intervento di ripristino ambientale e paesaggistico, limitandosi a contestare l'esecuzione o rinviandone la responsabilità al precedente gestore.

In merito alla prima contestazione si rileva che gli abusi sono stati commessi su un'area in cui è consentita l'attività estrattiva, pertanto il taglio della roccia di cui ai punti 1 e 2, potrebbero essere "sanati con un progetto che preveda l'abbassamento delle quote, relativamente alla cavità carsica il Parco non ha emesso alcun provvedimento e pertanto l'abuso consisterebbe nel non aver segnalato la presenza di tale cavità. Per il taglio del bosco, che ribadiamo oggetto di una denuncia al Comando dei Carabinieri di Camporgiano, potrà essere sanato con una ripiantumazione.

La seconda contestazione è senza ombra di dubbio falsa, in quanto la società ha proposto per due volte un progetto di ripristino delle aree di cui ne il Parco, ne la Soprintendenza hanno mai tenuto conto. Nelle relazioni paesaggistiche a corredo del progetto di coltivazione viene rappresentato il ripristino delle aree a fine attività,

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003649 del 29-08-2022 in arrivo Cat.3 Cla. 2

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni
P.IVA 02116530466
C.fis. LRNVNC59M04I942P
Italian Geologist register (Tuscany) nr 1534 - Euro geologist nr. 1389
Surveyor stone expert: Chamber of Commerce Lucca Province nr.400
E.MAIL: vinicio.lorenzoni@alice.it
Tel: +39 340 8102753
IBAN IT83 O087 2670 2400 0000 0234 330

che rappresentano quanto contenuto nei documenti progettuali. Infatti nell'Elaborato C del progetto presentato nel 2020 è indicato il ripristino del sito e stimato un costo delle opere di ripristino di 105.159 €.

Sommario

1 Premessa ... 3
2 Metodo di coltivazione ... 3
3 Fasi operative ... 4
3.1 Stato Attuale (Tav. 10) ... 4
3.2 Prima fase – sotto fase "situazione intermedia" (Tav.11) ... 5
3.3 Messa in sicurezza delle pareti e dei fronti cava ... 5
3.4 Attività di coltivazione ... 5
3.5 Prima fase attività di coltivazione (Tav.12, 13) ... 5
4 Periodo d Validità ... 7
5 Calcolo dei volumi ... 7
6 Derivati di estrazione ... 7
7 Impianti e macchine ... 8
8 Addetti ed organizzazione del lavoro ... 8
9 Rumore ... 8
10 Approvvigionamento, fabbisogno idrico e ciclo delle acque ... 8
11 Carburanti e lubrificanti ... 10
12 Discariche ... 10
13 Rifiuti ... 11
13.1 Servizi ... 11
14 Infrastrutture ... 11
14.1 Viabilità ... 12
14.2 Energia elettrica ... 12
15 Flussi veicolari ... 12
16 Stato alla fine della prima fase (Tav.10) ... 13
17 Progetto di definitiva messa in sicurezza e di reinserimento ambientale dell' area ... 13
18 Progetto di recupero e riqualificazione definitiva del sito estrattivo, "Ripristino fine prima fase" (Tav.14)- descrizione delle attività ... 14
19 Tecniche di risistemazione morfologica del cantiere posto a NW del sito estrattivo ... 16
20 Tempi di realizzazione delle opere di ripristino ... 18
21 Monitoraggio degli aspetti biologici e delle acque ... 18
22 Computo metrico e perizia di stima delle opere di ripristino finale ... 18
22.1 perizia di stima ai sensi della lettera "h", art. 17, L.R. 35/2015 ... 18
23 Opere di urbanizzazione e per l'allacciamento ai pubblici servizi ... 19
24 Edifici Esistenti ... 19
25 Opere di sicurezza ... 19

Fig.5 estratto dal sommario dell'Elaborato C del 2020 con evidenziati i paragrafi dedicati al ripristino del sito

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003649 del 29-08-2022 in arrivo Cat.3 Cla. 2

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni
P.IVA 02116530466
C.fis. LRNVNC59M04I942P
Italian Geologist register (Tuscany) nr 1534 - Euro geologist nr. 1389
Surveyor stone expert: Chamber of Commerce Lucca Province nr.400
E.MAIL: vinicio.lorenzoni@alice.it
Tel: +39 340 8102753
IBAN IT83 O087 2670 2400 0000 0234 330

La perizia di stima si riferisce alle attività definite alla fine della prima fase di progetto

INTERVENTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO	COSTO €
Parapetti e cartellonistica di divieto e pannelli illustrativi sul sentiero pedonabile	Forfait			6.000
Chiusura con massi delle strade di accesso al cantiere	A corpo			1.000
Costruzione di fossati trapezoidali per regimazione acque meteoriche nel cantiere da ripristinare morfologicamente **Codice regionale: 01.A04.004.002**	Ml	800	15,13	12.104
Stesa di terreno **IT0515_04.A05.008.001**	M3	27.000	2,72	73.440
Piantumazione **IT0515_09.V03.005.004**	U	100	76,15	7.615
Rimozione di materiali e degli impianti	Forfait	1	5.000	5.000
	Totale €			105.159

I prezzi unitari sono stati ricavati dal *Prezziario dei Lavori Pubblici delle Provincia di Lucca*

|

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni - Eurogeologo

Querceta, Ottobre 2020

Fig. 6 computo metrico delle opere di ripristino del 2020, estratto da Perizia di stima

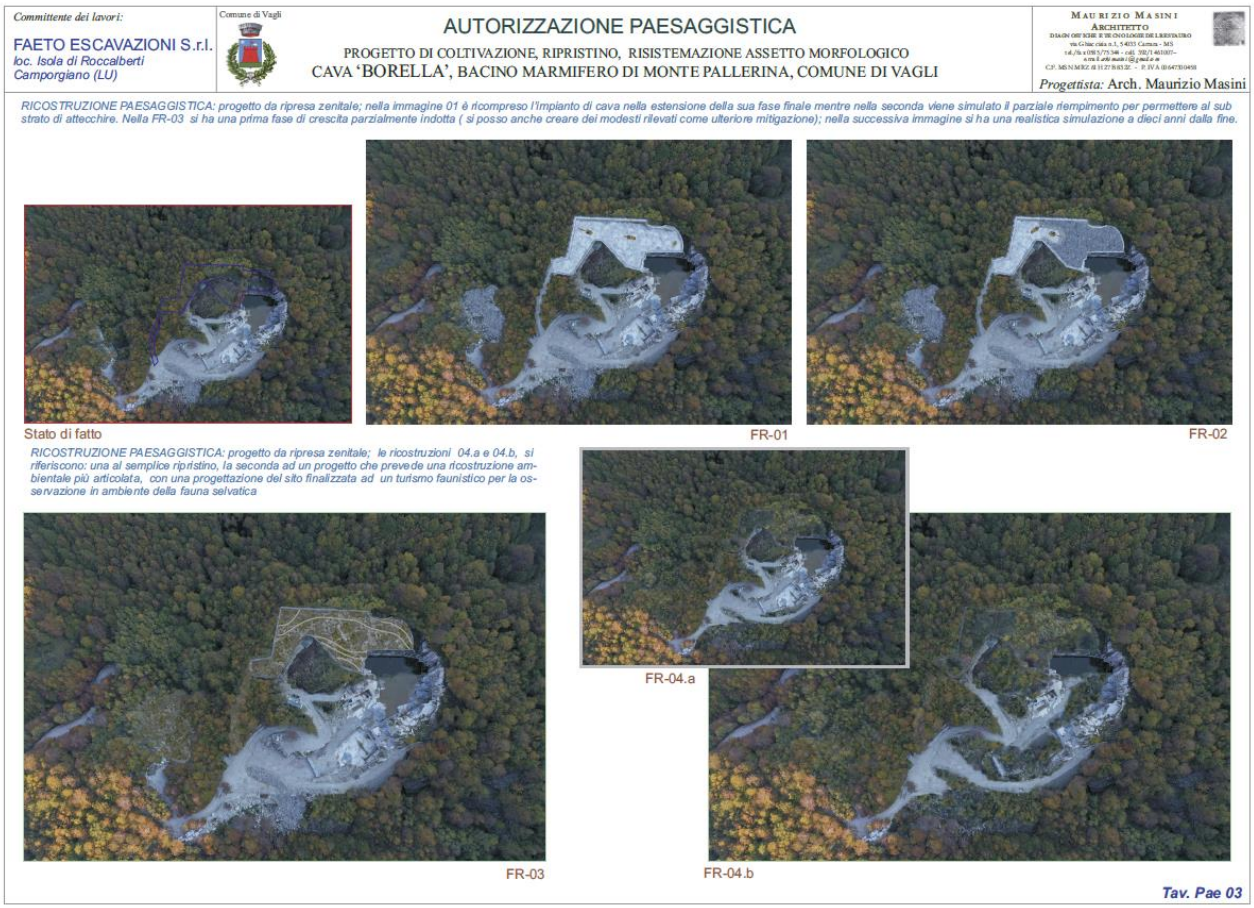

Fig. 7 rappresentazione del ripristino dell'area, estratto da Relazione paesaggistica del progetto 2020

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003649 del 29-08-2022 in arrivo Cat.3 Cla. 2

Nel progetto l'area di difformità per ribasso di 2.25 m sarebbe stata destinata a laghetto artificiale, data anche al presenza di una abbondante fauna di anfibi, mentre sarebbe stata ripiantata tutta la zona della difformità per taglio boschivo e ripiantata anche la parte nord ed ovest del sito. Inoltre durante un incontro tra il sottoscritto, il Sig. Vannucci in rappresentanza della proprietà e l'Arch. Puccini, in cui ho anticipato che la società avrebbe presentato un nuovo progetto, su mia espressa richiesta circa l'opportunità di presentare un progetto di ripristino nelle zone oggetto di difformità, venne risposto dall'Arch. Puccini che essendo l'area della difformità in cui è presente uno specchio d'acqua artificiale riteneva fosse preferibile per il Parco mantenere un'area umida in cui potessero continuare a prolificare la colonia di anfibi ivi presenti.
Questa affermazione del Parco è quindi non corretta e non rispondente alla realtà dei fatti.

Con ossequi

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
DOTT. GEOL. VINICIO LORENZONI N° 1534
SEZ. A

Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003649 del 29-08-2022 in arrivo Cat.3 Cla. 2

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni
P.IVA 02116530466
C.fis. LRNVNC59M04I942P
Italian Geologist register (Tuscany) nr 1534 - Euro geologist nr. 1389
Surveyor stone expert: Chamber of Commerce Lucca Province nr.400
E.MAIL: vinicio.lorenzoni@alice.it
Tel: +39 340 8102753
IBAN IT83 O087 2670 2400 0000 0234 330